

porzioni dei terreni residui in Sardegna.

Anche nel corso del 2001, come negli anni precedenti, le sentenze emesse nei diversi gradi sono state per gran parte favorevoli al gruppo.

E' certo che, ogni volta che parte avversa non appelli o ricorra, come invece è successo in più situazioni, o che non sia doveroso, a fronte di decisioni obiettivamente lesive delle ragioni delle società del gruppo, riassumere la causa nel grado superiore, alle sentenze emesse si dà e si darà puntuale esecuzione, se necessario promovendo, in presenza di comportamenti strumentalmente omissivi di controparte, ingiunzioni e pignoramenti.

E' del pari certo che, ove nel corso dei giudizi pendenti si palesassero concrete opportunità transattive, queste saranno approfondite e se del caso colte, come è stato fatto anche nel 2001 nei confronti sia di soggetti privati che della Pubblica Amministrazione, al fine di ridurre il contenzioso in essere e, perciò, di soddisfare, anche per questa parte, l'esigenza del completamento delle operazioni di liquidazione nei tempi più brevi.

Il contenzioso fiscale, originato da pretese violazioni in gran parte di natura formale, riguarda ogni specie di imposta e risale per lo più ad imposizioni di competenza di anni

precedenti lo stesso avvio della gestione del Comitato.

Ogni utile disposizione legislativa è stata e viene utilizzata per ridurre il numero delle controversie, ma gli intervenuti condoni non hanno consentito di alleggerire, se non in parte, la situazione, che a suo tempo si è tentato di affrontare, nei confronti del Ministero delle Finanze, anche in termini globali, per altro contraddetti da una legislazione estremamente rigida.

L'attenzione dedicata alla difesa delle ragioni delle società del gruppo SIR ha comunque consentito di conseguire risultati largamente positivi che, solo con riferimento alla situazione al luglio 1999, si esprimono nella definitiva estinzione, praticamente senza oneri a carico del gruppo, di pretese per l'ammontare di circa 304 miliardi.

Anche dopo tale relevantissima riduzione, tuttavia, al giugno 2002 restano, innanzi agli uffici nella cui circoscrizione operarono impianti e società del gruppo, n. 77 controversie per somme pretese, compresi interessi e penalità, dell'ordine di 191 miliardi (v. tabelle allegate a fine capitolo).

Il cennato contenzioso fiscale continua ad essere , come si vede, di tale spessore che, pure tenendo conto delle decisioni, per la massima parte favorevoli, ottenute nei diversi gradi, non appare impossibile la sopravvenienza di oneri per

importi anche rilevanti.

In conseguenza, stante l'assoluta impossibilità, allo stato, di quantificare la reale consistenza dell'eventuale rischio di cui sopra ed intervenuta la legge 144/99, le società del gruppo SIR, che peraltro positivamente contano sul sostegno del Comitato, non hanno ritenuto di iscrivere in bilancio la relativa posta, pur avendo provveduto, in molti casi, all'accantonamento di fondi rischi.

Le risultanze di bilancio delle società del gruppo - che anche nell'esercizio 2001 ha rassegnato un risultato positivo, registrando un utile netto consolidato di 1,1 miliardi - debbono essere ovviamente lette con tale avvertenza e nell'esposto quadro.

Le disponibilità liquide della SIR Finanziaria e, se occorrenti, le risorse proprie del Comitato sembrano comunque, anche dopo l'ingente trasferimento effettuato a favore del Tesoro, tali da consentire di fronteggiare eventuali sopravvenienze negative, tributarie e non.

E' evidente, per altro, che si continuerà a sperimentare ogni possibilità di riduzione e abbreviazione sia del contenzioso civile, con la sollecitazione delle decisioni, che del contenzioso fiscale, profittando, come si è fatto, di ogni utile provvedimento di definizione automatica, nonché profittando,

ora, dell'intervenuta norma di cui all'art. 33, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Con la citata norma, infatti, il legislatore, conscio dei lunghi tempi ancora necessari nonostante sia adoperata la migliore diligenza e considerato, altresì, che l'intero gruppo risale ad un organo tenuto, come il Comitato, a versare allo Stato l'eventuale utile finale, ha apprestato idoneo strumento di abbreviazione del lavoro in corso, autorizzando il Ministro delle Finanze a definire in forma globale, nei confronti del Comitato, l'intero contenzioso tributario in capo al gruppo SIR.

Se si tiene conto che le questioni controverse hanno per lo più avuto il vaglio di almeno un grado di giudizio e, molte, di due e che esse attengono spesso a problematiche ormai oggetto di consolidata giurisprudenza, c'è da ritenere la sicura praticabilità dell'iniziativa legislativa, che per altro coinvolge soggetti, come il Ministero ed il Comitato, portatori di interessi pubblici in nessun modo conflittuali.

E' perciò che il Comitato ha provveduto subito, con nota del 31 maggio 1999, a porsi a disposizione del Ministero delle Finanze ai fini della necessaria istruttoria e, quindi, con nota 28 luglio 1999, a trasmettere allo stesso analitica documentazione (società accertata; genere di imposta accertata e relativo anno; motivi sintetici della ripresa; ufficio impositore; data di notifica del titolo impositivo; valore della controversia; grado in cui

pende; esito dei gradi precedenti) per ciascuna delle, allora, n. 328 posizioni.

Con nota 15 marzo 2000, ha poi curato di sollecitare il completamento dell'istruttoria, al tempo stesso tenendo numerosi contatti con funzionari della Divisione investita della questione anteriormente alla riorganizzazione delle funzioni del Dicastero.

Ulteriori solleciti sono stati inoltrati con note 8 settembre 2000, 13 dicembre 2000, 19 giugno 2001 e, da ultimo, di seguito alla comunicazione interlocutoria in data 27 agosto 2001 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento, con nota 14 febbraio 2002.

Ci si augura che, ormai superata la suddetta fase riorganizzativa dell'Amministrazione, ben si possa, nei termini più brevi, risolvere un problema che, altrimenti, rischia di ostacolare ancora a lungo la chiusura delle liquidazioni del gruppo SIR, per il resto in fase molto avanzata.

La migliore attenzione è dedicata, inoltre, ad ogni altro adempimento concernente l'attività di gestione patrimoniale e societaria e l'attività di cessione e liquidazione che, pur da tempo conclusa la parte più rilevante del lavoro iniziale, richiedono tuttora cura quotidiana.

I risultati di più concreto rilievo prodotti nell'esercizio 2001 da tali attività, che ovviamente si aggiungono ai risultati conseguiti nella gestione del contenzioso civile e tributario, sopra riferiti, sono stati:

- il perfezionamento della fusione per incorporazione in una società del gruppo di altre cinque società dalla prima interamente possedute;
- l'alienazione della partecipazione di minoranza nella società Vecal, che come tutte le precedenti cessioni è stata condotta alla stregua delle consuete procedure di vendita ed ha consentito di conseguire, in condizioni di non interrotta trasparenza e imparzialità, un corrispettivo congruente con il miglior prezzo a quel momento definibile sul mercato e tale da realizzare una consistente plusvalenza;
- il trasferimento di proprietà di circa 60 ettari di terreno in Sardegna ad occupanti che ne rivendicavano l'usucapione a condizioni complessive che, invece, comporteranno un plusvalore;
- la conciliazione di una annosa causa con i Ministeri dei Trasporti e delle Finanze in ordine all'ammontare dei danni, giudizialmente riconosciuti nell'"an", per carente manutenzione di un pontile in concessione ad una società del gruppo negli anni 1979/80.

L'ulteriore avanzamento realizzato nella liquidazione del

patrimonio residuo non rallenterà l'impegno nel continuare a promuovere la più ampia e adeguata domanda dei beni tuttora in proprietà (v. tabella allegata a fine capitolo), che sono, dopo aver realizzato vendite per circa 580 miliardi, quelli di più difficile trasferimento o per via delle loro caratteristiche intrinseche o per via di vincoli amministrativi, procedimenti di espropriazione, risvolti fiscali e urbanistici, occupazioni abusive.

Valga ad esempio il fatto che nemmeno le più recenti iniziative intese a far comunque emergere opportunità di vendita dei terreni ubicati in Sardegna (circa 350 ettari a destinazione industriale e circa 80 ettari a destinazione agricola) - che facevano seguito alle precedenti, ripetute pubblicizzazioni effettuate a partire dal 1987 - hanno favorito la presentazione di offerte concretamente apprezzabili.

Non è da escludere che il disinteresse dimostrato dal mercato a tali beni sia da attribuire anche alle estese occupazioni abusive che, come è diretta esperienza anche di grandi gruppi presenti con proprietà immobiliari nella Regione, incidono gravemente sulla appetibilità e trasferibilità dei beni stessi, per riottenere il possesso dei quali sono in corso, appunto, le azioni giudiziali citate in precedenza.

La sospensione di ogni attività di esproprio e/o di acquisto nell'area di Battipaglia, manifestatasi da qualche

tempo, sembra invece da attribuire ad un procedimento aperto nei confronti di amministratori e dirigenti del locale Consorzio, nonché di terzi, nei confronti dei quali la società del gruppo proprietaria dei terreni residui (circa 10 ettari a destinazione industriale, peraltro frazionati ed in gran parte incisi da azioni di retrocessione) si è costituita parte civile.

Diverse, oggi, le prospettive di alienazione di un magazzino industriale nei pressi di Carpi e di un appartamento nei pressi di Olbia a seguito dell'estinzione, nel mese di febbraio 2002, della controversia tributaria che, conclusa in tre gradi sempre a favore del gruppo, dal 1986 aveva dato luogo ad iscrizione ipotecaria sui due immobili, per la cui cancellazione è stata immediatamente presentata istanza, peraltro ancora non accolta.

Comunque, pur nella consapevolezza delle cennate difficoltà, si stima di poter completare la dismissione dei beni residui, prima che i procedimenti di liquidazione - come detto condizionati in grandissima misura dal cennato contenzioso civile e fiscale e perciò incisi da attività dovute da soggetti terzi che non possono essere accelerate ulteriormente - potranno essere definiti.

E alla finalità della conclusione nei tempi tecnici più brevi delle procedure liquidatorie continua e continuerà ad essere dedicato, con correttezza, puntualità e parsimonia,

quotidiano ed attento impegno.

4. Il Consorzio Bancario SIR, che mantiene a libro la partecipazione del 100% nella SIR Finanziaria al valore nominale di 1,0 miliardi e che a fronte ha da tempo costituito un fondo rischi ed oneri di uguale ammontare, ha chiuso il suo bilancio al 31 dicembre 2001 con una perdita di 382 milioni imputabile all'attuale livello dei tassi attivi, nonché alle spese legali relative alla fase di Appello della nota causa promossa dall'IMI (ora SanPaolo IMI).

A tale proposito è da dire subito che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n.2887 depositata l'11 settembre 2001, ha riformato la decisione di primo grado e condannato il Consorzio a rifondere al SanPaolo IMI quanto dall'IMI pagato agli eredi dell'ing. Rovelli (980 miliardi di lire) oltre spese di lite (0,6 miliardi di lire) ed interessi dalla data dell'atto di appello; nel contempo ha dichiarato, trascurando peraltro di pronunciare la richiesta, connessa condanna al pagamento del relativo importo, l'obbligo degli eredi dell'ing. Rovelli e della società Eurovalori Srl (già Find Srl) a manlevare il Consorzio da tale esborso in virtù della garanzia rilasciata nel 1985 dall'ing. Rovelli, dalla Plenit e dalla Find alla società consortile.

A parere dei difensori del Consorzio la sentenza della Corte romana è infondata in fatto e in diritto, emessa in violazione di giudicato (App. Roma 26 novembre 1990 n.4809),

priva di congrua motivazione, sì che sussiste la ragionevole aspettativa di un suo annullamento nell'adita sede di Cassazione.

Per chiarire origine ed evoluzione della controversia, nonché le ragioni di tale parere, vale richiamare specificamente i fatti intervenuti a partire dal primo intervento consortile.

Nel 1979, essendo ormai gravissima la crisi del gruppo SIR, l'IMI e le altre banche coinvolte assunsero l'iniziativa di costituire, ai sensi della L. 5 dicembre 1978, n.787, il Consorzio Bancario SIR per l'attuazione di uno specifico piano di risanamento approvato dal CIPI il 26 giugno 1979.

In questo ambito si prevede che la vecchia proprietà avrebbe aderito a fronte:

- di un coinvolgimento nella nuova gestione;
- del pagamento di un controvalore determinato, con criteri sostanzialmente patrimoniali, da una società di valutazione;
- della liberazione delle fidejussioni prestate personalmente dall'ing. Rovelli a garanzia di debiti delle società del gruppo.

Con separati accordi stipulati il 17 luglio 1979, i proff. Schlesinger e Cappon, per conto del costituendo Consorzio e dell'IMI, e l'ing. Rovelli assunsero le esposte obbligazioni prevedendo che il Consorzio, una volta costituito, avrebbe

ratificato gli accordi stessi.

Aggravatasi, però, la situazione del gruppo SIR, il Consorzio, costituito il 25 settembre 1979, negò la ratifica degli onerosi accordi e sostanzialmente dichiarò di non essere in grado di attuare il piano di risanamento, che in sostanza sortiva l'effetto di trasferire a suo carico una vicenda ormai apprezzabile in termini fallimentari senza che fossero apprestati i mezzi e per fare fronte all'ingente passivo e alle gravose obbligazioni assunte nei confronti della vecchia proprietà.

Si provvide così, con decreti legge convertiti in legge 28 novembre 1980, n.784, e in legge 5 febbraio 1982, n.25, alla costituzione del Comitato per l'intervento nella SIR e all'assunzione da parte di questo del 60% del capitale del Consorzio, totalmente innovato nella struttura e nelle funzioni, ai fini dell'attuazione di un nuovo piano di risanamento.

L'ing. Rovelli, preso atto della mancata ratifica degli accordi del 1979, convenne in giudizio l'IMI, in data 11 marzo 1982, per ottenere dallo stesso IMI il controvalore.

Dopo complesse vicende giudiziarie la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 26 novembre 1990 n.4809, passata in giudicato a seguito di note circostanze, diede atto della mancata ratifica e condannò l'IMI, che nell'arco di tutta la

controversia sempre dichiarò e volle la peraltro palese estraneità del ricostituito Consorzio, a pagare all'ing. Rovelli la somma di Lire 528,5 miliardi, oltre interessi ed accessori.

L'IMI, con citazione del 19 luglio 1993, riconsiderò tuttavia le proprie decisioni e si determinò a convenire in giudizio il ricostituito Consorzio, partecipato dal Comitato al 60% e dallo stesso IMI al 32,5%, oltre che da altre 16 banche, sostanzialmente argomentando che, avendo il Consorzio a suo tempo (1979-1980) ratificato in maniera tacita gli accordi del 1979, la somma dovuta all'ing. Rovelli, intanto deceduto, e dall'IMI pagata nel 1994 doveva gravare sul Consorzio stesso.

Con sentenza 21 settembre 1996, n.13411, il Tribunale di Roma respinse, come noto, la richiesta rilevando, fra l'altro, che mentre l'IMI aveva così inammissibilmente capovolto la tesi sostenuta nel precedente giudizio contro l'ing. Rovelli, tale giudizio aveva confermato, con efficacia di giudicato, la non configurabilità della ratifica degli accordi del 1979 da parte del Consorzio.

La sentenza è stata, come sopra precisato, ribaltata in appello non perché sia emerso che il Consorzio ricavò alcunché dalle iniziative da altri assunte nel 1979 - ché, anzi, molto ha dovuto dare in termini finanziari e di impegno - ma perché si è cavillosamente configurata una "doverosa" ratifica tacita di esse, argomento formale che in sostanza dovrebbe di

per sé solo giustificare non solo gli ingenti oneri già soddisfatti ma, in aggiunta, il pagamento di circa 1000 miliardi.

Tutto ciò senza considerare e che al Consorzio si erano accollati obbligazioni ed oneri non da esso contratti o causati e che per effetto delle cennate leggi, nonché dell'impegno del Consorzio e del Comitato, si era avviata a più che positiva soluzione la vicenda del gruppo SIR ed in tale ambito lo stesso IMI non solo non era stato ulteriormente penalizzato ma, valendosi delle fattive iniziative attuate a favore di tutti i creditori, aveva perfino potuto incassare, già nel 1981, crediti ormai inesigibili dell'ordine di 1.269 miliardi.

Alla stregua di quanto sopra e come già accennato, i difensori officiati dal Consorzio, Prof. Elio Fazzalari e Prof. Berardino Libonati, hanno rilevato, insieme alla sostanziale iniquità della vicenda, che la sentenza della Corte di Appello di Roma è stata emessa senza alcuna considerazione né del precedente giudicato nella causa IMI/Rovelli, né delle leggi che specialmente regolano l'intervento pubblico nel gruppo SIR e, essendo pacifico che il Consorzio non ratificò mai formalmente i patti intervenuti nel 1979, senza alcuna prova della asserita ratifica tacita.

Ed in effetti non può essere sottaciuto, oltre quanto già detto, che:

- fallita la prima esperienza consortile, le speciali leggi 28 novembre 1980 n.784 e 5 febbraio 1982 n.25, in nessun modo finalizzate a soddisfare obblighi in precedenza contratti, non dal Consorzio, verso la vecchia proprietà, portarono, da una parte, al trasferimento al Comitato pubblico degli oneri e degli impegni di risanamento del gruppo SIR e, d'altra parte, alla innovazione, strutturale e giuridica, del primo Consorzio Bancario;
- la presunta ratifica tacita, che si sarebbe dovuta provare, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte romana, in modo specialmente rigoroso, è espressamente contraddetta, e non, invece, avallata, dal tenore letterale e dal contenuto sostanziale dell'accordo del 1985 tra l'ing. Rovelli, la Find e la Plenit, da una parte, e il Comitato, la SIR Finanziaria ed il CBS, dall'altra parte, accordo che, approvato nell'assemblea consortile del 25 settembre 1984 ed all'evidenza corrispondente anche al miglior interesse sostanziale dell'IMI, liberò, proprio in considerazione della non intervenuta ratifica dei patti del 1979, l'ing. Rovelli dalle residue fidejussioni prestate a favore delle società del gruppo, ormai in corso di estinzione per via del progressivo pagamento dei creditori da parte della stesse società garantite, e consentì di recuperare dallo stesso titoli al portatore del valore di circa 21 miliardi ad esso consegnati nel 1979. D'altro lato, e, comunque, è difficilmente configurabile ratifica tacita da parte di un Consorzio che per essa avrebbe assunto solo oneri ulteriormente rovinosi visto

che nei patti del 1979 si prevede - non dal Consorzio, non ancora nato - che il gruppo sarebbe stato valutato, sostanzialmente, sulla base di criteri patrimoniali, senza considerare cioè le enormi minusvalenze conseguenti al fallimento in atto, e visto che nel cosiddetto programma di risanamento si omise del tutto di considerare i costi della relativa obbligazione.

Anche in esecuzione di specifica delibera adottata dall'assemblea del Consorzio il 20 dicembre 2001, questo ha perciò proposto, con atto depositato il 10 gennaio 2002, ricorso per Cassazione a tutela dell'interesse obiettivo e dell'immagine della società e dell'interesse dei suoi soci.

Ricorso alla Suprema Corte avevano già promosso, con atto in data 12 dicembre 2001, gli eredi dell'ing. Rovelli, garanti della società consortile.

E' superfluo dire che il Consorzio, pur riservandosi ogni difesa giudiziaria, ritiene intanto la opportunità così di non porre in essere alcun atto in pregiudizio del credito al momento vantato dal SanPaolo IMI, come di concordare preventivamente con lo stesso eventuali iniziative straordinarie, oggi in nessun modo previste, che dovessero interessarne negativamente il patrimonio.

Il Consorzio, non avendo ora titolo per avviare azioni

esecutive, ritiene ancora la convenienza, formalmente comunicata ai propri difensori, che si provveda a sperimentare ogni possibile iniziativa cautelare nei confronti così degli eredi dell'ing. Rovelli come di qualsiasi altro soggetto tenuto, anche in via di eventuale regresso, a garantire il Consorzio stesso dalle eventuali conseguenze patrimoniali della sentenza della Corte romana.

In vista di tale iniziativa sono in corso i relativi approfondimenti. In ogni caso, è consequenziale alla rilevata impossibilità di esecuzione la esigenza che se il SanPaolo IMI riterrà - invece che rivolgersi direttamente, come ben può utendo iuribus, contro i soggetti sui quali la sentenza dovrebbe definitivamente incidere - di avviare l'esecuzione nei confronti del Consorzio, questo non potrà che svolgere istanza di sospensiva dell'esecuzione, relativa, peraltro, a somme di tale rilevanza che lo stesso intero patrimonio della società consortile non potrebbe in ogni caso coprire, nemmeno in parte apprezzabile.

Nella considerazione di quanto sopra e, in particolare, del fatto che la sentenza della Corte di Appello, che ha inciso la motivata sentenza di primo grado, è a sua volta annullabile e che i legali officiati hanno espresso, quanto all'esito del ricorso per Cassazione, ragionevoli aspettative per il suo accoglimento data la solidità delle ragioni del Consorzio, questo ha mantenuto memoria della pretesa creditoria del